

STATUTO DEL DISTRETTO DEL CIBO DI UDINE

Articolo 1 - Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita l'Associazione denominata "Distretto del Cibo di Udine" (d'ora in poi anche semplicemente "il Distretto").
2. Il Distretto ha la propria sede legale presso Udine Mercati, in Udine, Piazzale dell'Agricoltura, 16. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera potrà modificare la sede dell'Associazione all'interno del territorio del Comune di Udine.
3. Il Distretto ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2045 (duemilaquarantacinque).

Articolo 2 - Ambito di Operatività

1. Le finalità principali del Distretto del Cibo di Udine sono coerenti con le caratteristiche del sistema produttivo di appartenenza come definite dall'articolo 13 del decreto legislativo 228/2001.
2. Il Distretto non ha scopo di lucro e opera principalmente nel territorio del Comune di Udine e nei comuni situati entro il perimetro di un'area avente raggio di 20 km dal Comune Urbano di Udine
3. Il Distretto potrà istituire o sopprimere sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale, in funzione delle necessità operative e degli obiettivi strategici.
4. Il Distretto esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, può operare al di fuori del territorio della Regione solo in via eccezionale e/o occasionale.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il Distretto si propone di promuovere lo sviluppo del Distretto del Cibo di Udine, in conformità con la Legge 205 del 27 dicembre 2017 e la normativa regionale vigente;
2. Gli scopi principali del Distretto includono:
 - a. promuovere lo sviluppo territoriale del Comune di Udine e dei comuni limitrofi;
 - b. garantire la sicurezza alimentare e diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
 - c. ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
 - d. favorire la ricerca, l'innovazione, e il progresso nei settori agricoli, agroalimentari, turistici, e dell'ospitalità;
 - e. contribuire alla crescita sostenibile e al rilancio delle filiere locali e delle comunità rurali;
 - f. valorizzare l'identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
 - g. promuovere l'immagine e le attività del distretto con l'utilizzo di una piattaforma comune di informazione e comunicazione sul web;
 - h. promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
 - i. individuare possibili misure di finanziamento su fondi strutturali che possano utilmente contribuire allo sviluppo del distretto;

- j. istituire e/o acquisire marchi d'area, di qualità, di tutela della salute dei consumatori e della professionalità dei produttori locali e curarne la gestione secondo apposito regolamento;
- k. svolgere le altre attività connesse e complementari alle precedenti.

Articolo 4 - Associati

- 1) Possono far parte del Distretto tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendono contribuire alla loro realizzazione. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'Allegato alla Delibera n. 903 del 9 giugno 2023 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia possono essere Associati e partecipare al Distretto:
 - a) imprese agricole singole e associate, iscritte al Registro delle imprese;
 - b) imprese agroalimentari, iscritte al Registro delle imprese;
 - c) imprese che distribuiscono o commercializzano prodotti agricoli ed alimentari, iscritte al Registro delle imprese;
 - d) Organizzazioni di rappresentanza agricole ed agroindustriali;
 - e) Associazioni di categoria;
 - f) Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria;
 - g) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e loro associazioni;
 - h) Enti regionali che svolgono attività attinenti lo sviluppo rurale o la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia;
 - i) Enti locali e loro associazioni;
 - j) Gruppi di azione locale (GAL);
 - k) Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - l) Università ed Enti di Ricerca;
 - m) Fondazioni;
 - n) altri soggetti pubblici o privati che documentino di perseguire gli obiettivi specifici del Distretto del Cibo.

Gli Aderenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) le imprese agricole, agroalimentari, di distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari, gli Enti locali e loro associazioni, ed i GAL devono avere sede legale od operativa nel territorio del Distretto, ossia entro il perimetro di un'area avente raggio di 20 km dal Comune Urbano di Udine;
 - b) tutti gli altri soggetti devono avere sede legale od operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere g), l), e m) che possono aver sede legale e operativa fuori dalla Regione.
- 2) Le richieste di adesione saranno valutate con i criteri previsti dalla legge regionale del 3 marzo 2023 n.10 ("Misure per la semplificazione e la crescita economica") e dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) i richiedenti l'associazione dovranno avere i requisiti stabiliti con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 903 del 9 giugno 2023.
 - 3) L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, su domanda del soggetto interessato.
L'eventuale rifiuto di ammissione deve essere motivato.

- 4) Tutti gli Associati hanno diritto a:
 - A. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - B. candidarsi per ricoprire le cariche associative;
 - C. partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

- 5) Tutti gli Associati hanno i seguenti obblighi:
 - A. osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
 - B. collaborare con gli organi dell'Associazione per la realizzazione delle finalità associative;
 - C. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - D. pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

- 6) Gli Associati devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo Statuto e la loro attività deve rientrare o essere compatibile con le finalità del Distretto

Articolo 5 - Perdita della Qualifica di Associato

1. Gli Associati cessano di appartenere al Distretto per recesso, decadenza, esclusione, scioglimento o morte. L'Associato può recedere in qualsiasi momento dal Distretto, comunicando il recesso per iscritto al Consiglio Direttivo.

2. Può essere escluso dal Distretto l'Associato che:
 - A. sia gravemente inadempiente degli obblighi associativi;
 - B. abbia commesso gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi del Distretto;
 - C. senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle quote e dei contributi dovuti, decorsi tre mesi dal secondo sollecito.
 - D. sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
 - E. svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi associativi;
 - F. sia stato interdetto o inabilitato ovvero sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o in stato di scioglimento.

3. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. Decade dal diritto di far parte del Distretto l'Associato che:
 - A. abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
 - B. abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
 - C. si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del presente statuto e regolamento interno.

Articolo 6 - Organi del Distretto

1. - Gli organi del Distretto sono:
 - A. - L'Assemblea degli Associati.
 - B. - Il Consiglio Direttivo.
 - C. - Il Presidente.

D. - Il Revisore dei Conti

Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Distretto ed è composta da tutti gli Associati. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio, definire le linee guida del programma di attività e deliberare su altre questioni di competenza ed alla stessa sottoposte dal Consiglio Direttivo.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato al Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.
L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno dei soci e le relative deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale dei soci presenti e le relative delibere sono valide se adottate con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.
La riunione in seconda convocazione può essere convocata lo stesso giorno della prima convocazione e con il medesimo avviso.
3. Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro Associato. Ciascun Associato non può avere più di tre deleghe di voto.
4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta:
 - A. almeno un quarto degli Associati ne faccia richiesta scritta e motivata;
 - B. il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri;
5. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, almeno 10 giorni prima della data della riunione, e contenente la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno.
6. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
9. Spetta all'Assemblea:
 - A. eleggere 8 (otto) componenti del Consiglio Direttivo, e nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
 - B. eleggere il Revisore dei Conti;
 - C. procedere all'esame ed alla approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di spesa dell'Associazione;
 - D. deliberare le linee di indirizzo dell'Associazione;
 - E. deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
 - F. ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - G. deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
 - H. discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria.
10. Le modalità di votazione sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) Consiglieri, compreso il Presidente. Al Comune di Udine, all'Università degli Studi di Udine, ed alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, compete la nomina di 3 (tre) consiglieri, uno per ciascun Ente, i restanti 8 (otto) Consiglieri sono eletti dall'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
5. La convocazione del Consiglio Direttivo è trasmessa mediante posta elettronica certificata da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, e contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
6. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.
7. Le riunioni del consiglio di direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o audio videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - A. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - B. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - C. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - D. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi componenti.
9. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare il programma e le attività del Distretto nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
 - b) definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità del Distretto;
 - c) promuove le relazioni le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche gli Enti di varia natura;
 - d) predisporre il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa del Distretto;
 - e) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea;
 - f) determinare la quota associativa annuale dovuta dagli Associati, anche in misura diversa per diverse categorie di Associati;
 - g) elaborare i regolamenti interni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
 - h) deliberare la partecipazione ad enti o società;
 - i) deliberare l'ammissione di nuovi Associati che presentino domanda;
 - j) organizzare l'accesso a fonti pubbliche di finanziamento per il perseguimento delle finalità e dell'oggetto dell'Associazione, ed il supporto agli associati che presentino domande di

finanziamento congruenti con le finalità proprie del Distretto.

Articolo 9 - Presidente

1. Il Presidente ha il compito di rappresentare legalmente il Distretto di fronte ai terzi e in giudizio. Coordina le attività del Distretto e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra gli 11 (undici) consiglieri, sia nominati che eletti, resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; può rilasciare mandati generali e speciali.
5. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi del Presente Statuto.
6. In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vicepresidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 10 - Comitato Tecnico Scientifico

1. È facoltà dell'Assemblea prevedere l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, avente funzioni consultive e propositive e di supporto alle attività dell'Associazione in ambito tecnico-scientifico. I componenti esperti, nel numero massimo di 5, saranno nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Patrimonio ed esercizi sociali

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - A. dal Fondo di Dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, costituito da Euro 21.000 (ventunomila), di cui.
Euro 20.000,00 (ventimila) destinati a fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
 - B. da eventuali integrazioni del Fondo di Dotazione iniziale apportate dagli Associati, o solamente da alcuni di essi ed anche in misura non paritaria, per l'avvio dell'attività dell'Associazione;
 - C. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - D. da eventuali fondi di riserva costituita con le eccedenze di bilancio;
 - E. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate del Distretto sono costituite
 - A. dal Fondo di Dotazione iniziale e dalle eventuali sue integrazioni;
 - B. dalle quote associative annuali, deliberate dal Consiglio Direttivo, e che potranno essere anche di importo diverso per categoria di Associati;
 - C. da contributi volontari degli associati e di terzi;
 - D. da contributi pubblici e privati;
 - E. da ricavi derivanti da attività commerciali, produttive e di consulenza.
3. Tutte le entrate del Distretto sono destinate esclusivamente al perseguimento degli scopi

sociali.

Art. 12. Revisore dei Conti.

1. La gestione del Distretto è controllata da un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea per un periodo di tre anni, con possibilità di riconferma.
2. Il Revisore può partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, ed esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto disposto dall'art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. n. 39/2010. Il Revisore, in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010, deve essere iscritto al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. In particolare, il Revisore dovrà accertare, con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale, esaminare in via preliminare i bilanci annuali e redigere una relazione di accompagnamento agli stessi, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 13 - Bilancio d'Esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed entro il 30 aprile dell'anno successivo lo presenta per l'approvazione dall'Assemblea degli Associati allo scopo convocata. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno.

È altresì nella facoltà del Consiglio Direttivo redigere bilanci pluriennali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 14. Marchio del Distretto.

Il Distretto del cibo di Udine può dotarsi di un marchio con connotazione di territorialità del Distretto e metterlo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.

Le modalità di concessione e utilizzo sono stabilite da un apposito protocollo d'uso del marchio.

Articolo 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Soci.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe, operanti nel territorio.

Art. 16 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 17 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE